



Ordinanza Sindacale n.

OGGETTO: ordinanza in materia di sicurezza urbana finalizzata ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in aree della città interessate da afflusso consistente di persone in relazione allo svolgimento della cosiddetta Notte Bianca, tra il 16 e 17 marzo 2019, in concomitanza con la manifestazione fieristica patronale di San Giuseppe, mediante limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro.

IL SINDACO

Premesso che:

- in occasione della fiera patronale di San Giuseppe prevista nei giorni 17-18-19 marzo 2019, l'Amministrazione Comunale ha inserito nelle manifestazioni cittadine la così detta "Notte bianca" con spettacoli musicali ed intrattenimenti nel centro cittadino che dalle ore 22:00 del 16/03 si protrarranno fino alle ore 02:00 del 17/03;
- che tale evento comporterà ragionevolmente un rilevante afflusso di persone nelle aree del centro interessate;
- Che in analoghe manifestazioni si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme che regolano la somministrazione di bevande soprattutto alcoliche, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della strada, nonché situazioni d'intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano;
- che in tali circostanze assume particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso per cause varie finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo arrecando pregiudizio alla sicurezza dei passanti ed al decoro cittadino, rendendo oltremodo onerose e difficili le operazioni di pulizia da parte del personale addetto al servizio.

Considerato che:

- sussiste la necessità di tutelare il corretto svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei

frequentatori dei citati luoghi con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze ma, per gli altri frequentatori poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per le stesse forze dell'ordine deputate ai controlli.

Preso atto che:

- I comportamenti su indicati, rendono evidente la necessità di prevenire e reprimere azioni che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorrette e violente, legate nella maggior parte dei casi all'abuso di sostanze alcoliche, in un arco temporale tendenzialmente circoscritto.

Viste:

- le risultanze del CPOSP riunitosi in data 7.3.2019 nella sede Prefettura, dalle quali si evidenzia la necessità di adottare da parte del Sindaco provvedimenti limitativi alla vendita di bevande in recipienti di vetro, nonché di alcolici, in coincidenza con l'inizio dell'evento "Notte bianca".

Ritenuto necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di vendita ai minori di anni diciotto previsti dalla legge 189/2012 e le limitazioni orarie alla vendita previste dalla stessa legge per pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere,

introdurre a partire dalla ore 21,00 del 16.03.2019 il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quantità, nelle aree del centro interessate dall'evento e comunque da consistenti presenze di persone , fatti salvi i divieti già previsti dalla legge,

eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di vetro nelle circostanze di luogo sopra indicate, vietando la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21.00 del 16.03.2019 alle ore 06.00 del giorno successivo.

Visti:

- L'art. 50 comma 7 bis D. Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 8 c. 1 lett. A) del D.l. 20 febbraio 2017 n. 14, e art 35 ter del D.L.113/18, entrambi convertiti in legge con modificazioni;
- L'art 7/bis del medesimo D. Lgs, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione di osservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Considerato che:

- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90,
- che comunque, stante l'oggettiva impossibilità di notificare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed

esercizi commerciali in genere presenti nel raggio di vigenza del presente atto, si è provveduto, preventivamente alla sua entrata in vigore, ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo, le associazioni di categoria degli esercenti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali interessati e ne verrà data successiva comunicazioni sul sito del S.U.A.P. – suap@spezianet.it;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dalle ore 21,00 del giorno 16 marzo 2019 e fino alle ore 06.00 del 17 marzo 2019, fatti salvi gli ulteriori limiti di legge;

- è fatto divieto di vendita, effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro;
- è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche presso i locali e le aree e spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati a esercizio pubblico.

Il Presente divieto ha vigenza nelle aree maggiormente interessate all'evento notte bianca di San Giuseppe ovverossia, nella zona così perimetrata: Viale Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Spallanzani, Galleria Spallanzani, via Crispi Passeggiata Morin, Viale Italia, Viale Amendola.

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai precedenti punti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni dei legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis 1, del TUEL, consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 prevedendosi entità del pagamento in misura ridotta pari a € 1000,00 .

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al TAR Liguria entro 60 gg dalla sua pubblicazione, oppure ed in alternativa, tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla stessa data.

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Municipale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto della Spezia ed agli organi di Polizia statali per il controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Municipale, circa la sua osservanza.

La pubblicizzazione e diffusione della presente ordinanza avverrà, mediante affissione all'albo pretorio del Comune. Altresì a cura del CDR commercio del Comune sarà prevista affissione di estratto del presente atto in sedi e uffici del Comune, diffusione tramite mezzi di stampa, TV locali e altri media, nonché con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia avvalendosi dell'Ufficio Comunicazione.

IL SINDACO

Pierluigi PERACCHINI

Documento firmato da:
PIERLUIGI PERACCHINI
11.03.2019 09:49:28 UTC

